

## **Regio Decreto 18/6/1931 n. 773 art.3**

### **TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione**

#### **Capo I - Delle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave necessità pubblica**

Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno. (6)

La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità e' di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità e' di cinque anni. «Le carte di identità di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni. (3) (5) (6) (8)

La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte. (4)

Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio e' subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. (7)

La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici e' subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione e' convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero. (9)

A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza. (1) (2)

-----

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico, L. 18/02/63, n. 224 (G.U. 18/03/63, n. 75) e successivamente per il terzo comma dall'art. 10, DPR 30/12/65, n. 1656.

(2) Comma modificato dall'art. 2, L. 15/05/978, n. 127, nel testo aggiornato dall'art. 2, L. 16/06/98, n. 191.

(3) Comma modificato dall'art. 31, DL 25/6/2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2008, n. 133, poi modificato dall'art. 3, DL 30/12/2009, n. 194, convertito, con modificazioni dalla L. 26/2/2010, n. 25.

(4) Comma aggiunto dall'art. 3, DL 30/12/2009, n. 194, convertito, con modificazioni dalla L. 26/2/2010, n. 25.

(5) Per la proroga del termine vedi art. 1, DLGS 29/12/2010, n. 225.

(6) Comma modificato dall'art. 10, DL 13/5/2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12/7/2011, n. 106.

(7) Comma aggiunto dall'art. 10, DL 13/5/2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12/7/2011, n. 106.

(8) Comma modificato dall'art. 40, DL 24/1/2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla L. 24/3/2012, n. 27.

(9) Comma sostituito dall'art. 40, DL 24/1/2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla L. 24/3/2012, n. 27.